

V

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 569 II Legislatura

" CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI  
INTERESSE STORICO-ARTISTICO, EDILIZIA MUSEALE, BIBLIO  
TECARIA, TEATRALE".

Approvato dalla Giunta nella seduta del 30/6/1978.

*Uil*

# REGIONE PUGLIA

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE "CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO. EDILIZIA MUSEALE, BIBLIOTECARIA, TEATRALE".-

Come è noto, l'art.9 della Costituzione afferma che la Repubblica e non lo Stato promuove lo sviluppo della cultura, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico e, pertanto, prima che la nuova legge di tutela - entro il termine del 31 dicembre 1979 stabilito dal D.P.R. 616 - definisca competenze e funzioni dell'Amministrazione statale e di quella regionale, la Regione Puglia si propone con questo disegno di legge di attuare gli interventi più urgenti finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione di beni immobili di interesse artistico e storico che possono apparire più in pericolo.

Da anni e da più parti viene richiamata l'attenzione degli organi responsabili sulla distruzione, l'abbandono, l'alterazione e il deturpamento dei beni monumentali. In Puglia si è cercato e si tenta di mantenere e rivitalizzare, palazzi, santuari, chiese, monumenti, teatri etc., ma ormai ci troviamo di fronte ad un progressivo processo di degradamento quasi inarrestabile a causa dell'azione del tempo, degli agenti atmosferici e degli uomini.

Il delicato settore della conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico e artistico presenta particolari aspetti che suscitano quotidianamente la preoccupazione non solo degli uomini di cultura, ma anche della popolazione pugliese che assiste ad una progressiva decadenza di monumenti insigni.

L'azione della Regione non può quindi non essere tempestiva ed attenta alle esigenze più pressanti della comunità regionale pugliese, interpretando correttamente lo spirito del dettato Costituzionale, in un settore dove l'azione dello Stato e dei suoi organi si

# REGIONE PUGLIA

è rivelata inadeguata.

In tal modo la Regione sollecita l'Ente locale ad intervenire e ad essere parte attiva di una programmazione culturale che recupera le essenziali strutture dell'uso culturale comunitario.

Anche se i primi fondi disponibili non consentono molti interventi, è importante che la Regione Puglia assuma come suo obiettivo una politica di investimento produttivo nel settore culturale.

Il progetto di legge non ha bisogno, perciò, di particolari e più approfondita illustrazione. Ci troviamo di fronte ad una insufficiente politica di intervento pubblico e all'assenza totale di politica di tutela.

La proposta considera tutto quanto sopra esposto, precisa gli scopi dell'iniziativa, ne stabilisce i criteri e le modalità di intervento, ed infine prevede la possibilità di erogare contributi per l'edilizia museale, bibliotecaria e teatrale di proprietà degli Enti locali.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# REGIONE PUGLIA

## PROPOSTA DI LEGGE

Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico-artistico. Edilizia museale, bibliotecaria, teatrale.

### ART. 1

La Regione Puglia, per la conservazione, la valorizzazione, il restauro del patrimonio monumentale regionale che abbisogna di interventi straordinari ed urgenti, concede contributi a Enti pubblici possessori di beni immobili, tutelati ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939. Possono, altresì, essere concessi contributi per opere di costruzione, ristrutturazione, ammodernamento e miglioramento di sedi museali e bibliotecarie, e di teatri di proprietà comunale.

### ART. 2

Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1° comma devono pervenire alla Regione Puglia - Assessorato alla Cultura - entro il 30 aprile di ogni anno e devono essere corredate dal progetto dei lavori di conservazione e restauro, col parere della Soprintendenza.

Le altre istanze vanno prodotte entro il 30 aprile di ogni anno con la documentazione necessaria e sono disciplinate dalla legge regionale n. 16 1976.

### ART. 3

La concessione dei contributi di cui all'art. 1 è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale su deliberazione della Giunta stessa sentita la Commissione Consiliare competente, con la quale si approva il progetto delle opere e si fissa la data di inizio e di ultimazione dei lavori.

./.

*lll*

527 (parte) 528 (parte) 560.000.000= 560.000.000=  
526 (parte)

# REGIONE PUGLIA

*Contributo deve essere totale*

Il contributo non può superare la misura dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

Detto contributo sarà erogato in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori, previo accertamento da parte dell'Assessorato alla Cultura e in conformità al Regolamento 25/5/1895, n.350 (opere di competenza del Ministero LL.PP.) e successive modificazioni.

Alla vigilanza sui lavori e al collaudo delle opere provvede l'Assessorato alla Cultura in raccordo con gli Uffici dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.

## ART. 4

Agli immobili restaurati con il contributo regionale deve essere garantito l'accesso e il godimento pubblico.

## ART. 5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'esercizio finanziario 1978, con lo stanziamento al Cap.323 bis nuova denominazione "Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico-artistico. Edilizia museale, bibliotecaria, teatrale" di £.560.000.000= riveniente dal fondo globale obiettivo 13 - 2 al n.527 per £.300.000.000= al n.528 per £.210.000.000=, al n.526 per £.50.000.000=

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 - Parte II - Spesa - sono introdotte le seguenti variazioni:

### VARIAZIONI IN AUMENTO:

<u>13 - Cultura</u>	BIL.COMP.	BIL.CASSA
Cap.323 bis - c.n.i. - Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico-artistico - Edilizia Museale, bibliotecaria, teatrale -	560.000.000=	560.000.000=

### VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Cap.3 S	- Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi reg.li in corso di adozione -		
	527 (parte) 528 (parte)	560.000.000=	560.000.000=
	526 (parte)		

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 4.7.78